



42646-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUIGI F. A. MANCUSO - Presidente -  
PALMA TALERICO  
GIUSEPPE SANTALUCIA  
GAETANO DI GIURO  
MARIA ELENA MELE - Relatore -

Sent. n. sez. 1912-2022  
CC - 15/06/2022  
R.G.N. 27581/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso il decreto del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;  
lette le richieste del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio del  
provvedimento impugnato

**Ritenuto in fatto**

1. Con ordinanza in data 21 aprile 2021, la Corte d'appello di Catanzaro -  
sezione misure di prevenzione - ha rigettato l'impugnazione proposta da (omissis)  
(omissis) avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Catanzaro  
aveva respinto l'istanza, dal medesimo proposta, di ammissione al controllo  
giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.

Il (omissis) , titolare di omonima ditta, aveva richiesto la concessione della misura sul presupposto dell'avvenuto rigetto, da parte del Prefetto di Vibo Valentia, dell'istanza di aggiornamento dell'interdittiva antimafia emessa nel 2015, e della sua impugnazione avanti al giudice amministrativo.

Il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta, oltre che in ragione della sussistenza di elementi attestanti il collegamento con la mafia locale, in considerazione del fatto che la presenza di due precedenti interdittive, del 2011 e del 2015, impedirebbe l'accesso alla misura del controllo giudiziario.

La Corte d'appello ha confermato tale pronuncia sul presupposto che l'impresa era ormai "a riposo" per effetto delle precedenti informative interdittive divenute definitive, sicché non vi era alcuna attività economica da salvaguardare.

2. Avverso tale decisione il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale denuncia la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 34-bis, comma 6, e dell'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla possibilità di richiedere la misura del controllo giudiziario a seguito di rigetto dell'istanza di aggiornamento dell'interdittiva antimafia avverso la quale sia ancora pendente il giudizio amministrativo. Sostiene il ricorrente che la possibilità, prevista dall'art. 91, comma 5, di richiedere al Prefetto l'aggiornamento dell'interdittiva determina l'avvio di un procedimento di riesame il cui esito è suscettibile di vaglio giudiziario nelle more del quale è possibile proporre istanza di applicazione del controllo giudiziario. La soluzione negativa accolta dall'ordinanza impugnata, oltre a violare il dato normativo, determinerebbe una disparità di trattamento in danno del ricorrente il quale, essendo stato attinto da interdittiva nel 2015, non aveva avuto la possibilità di accedere alla misura del controllo giudiziario, la quale era stata introdotta nell'ordinamento solo successivamente.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

### **Considerato in diritto**

1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

2. Il Giudice della prevenzione ha ritenuto inammissibile l'istanza con cui l'impresa del ricorrente aveva chiesto l'applicazione della misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 sulla base di una duplice

considerazione. Innanzitutto, ha ritenuto che, essendo l'impresa già stata destinataria nel 2015 di un'interdittiva divenuta definitiva per essere stata rigettata dal giudice amministrativo l'impugnazione proposta, essa deve ritenersi da quella data messa "a riposo", e la sua attività sostanzialmente "bloccata", sicché non ricorrerebbero più le ragioni di urgenza volte a consentire la prosecuzione dell'attività nelle more del giudizio amministrativo onde evitare il suo dissesto o il fallimento. Il controllo giudiziario, infatti, mal si adatterebbe ad una situazione ormai divenuta definitiva e ad un'attività ormai interrotta. D'altro canto, ha affermato che la possibilità di aggiornamento dell'informativa antimafia prevista dal comma 5 dell'art. 91, d.lgs. n. 159 del 2011 presupporrebbe che l'accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa sia necessariamente pendente, mentre la richiesta di aggiornamento di interdittive definitive costituirebbe un'ipotesi diversa introdotta dalla prassi.

3. Il dato normativo e gli approdi della giurisprudenza sul tema conducono ad una soluzione diversa.

3.1 Preliminarmente è opportuno puntualizzare che il controllo giudiziario delle attività economiche, introdotto dalla legge n. 161 del 2017, rientra nel novero delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare, nell'ambito del sistema approntato dal legislatore allo scopo di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali, esso costituisce una misura meno invasiva rispetto a quelle del sequestro e della confisca, dal momento che non determina alcuno "spossessamento", ma – come rilevato dalla Commissione ministeriale <sup>(omissis)</sup> che aveva elaborato tale misura – prevede «una "vigilanza prescrittiva" condotta da un commissario giudiziario nominato dal tribunale, al quale viene affidato il compito di monitorare "dall'interno dell'azienda" l'adempimento di una serie di obblighi di *compliance* imposti dall'autorità giudiziaria». Essa è destinata ad operare nei casi in cui vi siano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività d'impresa, e presuppone che l'agevolazione rispetto a soggetti e condotte in senso lato mafioso o criminale sia solo occasionale.

Tale misura ha un duplice contenuto, potendo consistere in quello più limitato di imporre oneri comunicativi nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 34-bis, comma 2, lett. a), ovvero più esteso, che contempla la nomina di un amministratore giudiziario, il quale riferisce, almeno ogni due mesi, all'autorità giudiziaria l'esito del controllo (art. 34-bis, comma 2, lett. b).

3.2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 34-bis, il controllo giudiziario può essere disposto anche su iniziativa della parte privata che risulti destinataria di una comunicazione antimafia interdittiva. Per effetto di tale provvedimento, emesso dal Prefetto, ai sensi dell'art. 84, comma 4, ove siano riscontrati tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte della società, è preclusa all'impresa la possibilità di stipulare contratti con la Pubblica amministrazione e di ottenere il rilascio di autorizzazioni e concessioni, nonché di erogazioni (art. 94, comma 1). Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità giuridica *ex lege*, limitata ai rapporti giuridici con la pubblica amministrazione specificamente indicati dalla legge e prevista a tutela di valori costituzionalmente garantiti della libertà di impresa e del principio di legalità sostanziale (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 15 luglio 2020, n. 23; sez. III, 9 febbraio 2017 n. 565).

Ebbene, le imprese destinatarie di un tale provvedimento, le quali abbiano proposto avverso di esso impugnazione avanti al giudice amministrativo, possono proporre istanza al giudice della prevenzione al fine di essere ammesse al controllo giudiziario, con la nomina di un amministratore giudiziario. L'accoglimento dell'istanza determina un duplice effetto: da un lato sospende l'interdittiva prefettizia e le preclusioni che essa determina; dall'altro, però, apre una fase di monitoraggio dell'azienda da parte di un commissario giudiziario, il quale verifica il corretto adempimento di specifici obblighi imposti dall'autorità giudiziaria che, in caso di inottemperanza, può disporre l'applicazione di una misura più gravosa. Il controllo giudiziario a richiesta della parte privata rappresenta, quindi, una vera e propria misura di prevenzione, dotata di una sua intrinseca efficacia preventiva e coerentemente connessa alla vicenda del provvedimento interdittivo prefettizio (Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, Senesi spa, Rv. 280341 - 01).

3.3. La sospensione degli effetti dell'interdittiva prefettizia è peraltro temporanea, essendo destinata a durare per il tempo della pendenza del giudizio amministrativo instaurato contro di essa al fine di dare all'impresa la possibilità di svincolarsi dall'infiltrazione mafiosa. E infatti, la finalità del controllo giudiziario è quella di promuovere la "bonifica" delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali, di consentire il risanamento e il recupero alla libera concorrenza delle realtà economiche che non siano totalmente compromesse da infiltrazioni mafiose divenute strutturali, attraverso quella che è stata definita una «moderna "messa alla prova" aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose» (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906 - 01 in motivazione).

In quest'ottica, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, il controllo del giudice della prevenzione ai fini della applicazione della misura, se deve

muovere necessariamente dalla valutazione del grado dell'infiltrazione mafiosa, al fine di verificarne l'occasionalità, deve altresì appuntarsi specificamente «sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata». Si tratta di un controllo di tipo prognostico, il quale non deve limitarsi «a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta» (Sez. u., n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156).

4. La definitività del provvedimento prefettizio a seguito del rigetto dell'impugnazione da parte del giudice amministrativo non determina, tuttavia, la stabilità ed intangibilità dell'interdizione precludendo *sine die* all'azienda di contrattare con l'Amministrazione. Tale conclusione, cui pare aderire la Corte territoriale, contrasta con la previsione normativa recata dall'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la quale attribuisce natura necessariamente provvisoria e temporanea all'informativa, stabilendo che essa ha una validità limitata di dodici mesi. Tale carattere temporaneo è stato sottolineato dalla Corte costituzionale, la quale ha altresì evidenziato la necessità di un'applicazione puntuale della disposizione citata al fine di «scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile» (Corte cost., sent. n. 57 del 2020).

Tale provvisorietà è assicurata proprio attraverso la previsione dell'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, il quale dispone che il Prefetto deve aggiornare l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti per l'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, e che ciò possa fare anche su «documentata richiesta dell'interessato». Tale previsione non presuppone affatto la non definitività dell'interdittiva, come ritenuto dalla Corte d'appello ma, al contrario, costituisce lo strumento per costantemente aggiornare la valutazione già effettuata in ordine alla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa e renderla attuale. Infatti, al decorso del termine di un anno dall'emanazione di un precedente atto ad effetto interdittivo, il Prefetto dovrà aggiornare la propria valutazione in ordine alla situazione di infiltrazione mafiosa e adottare un'informativa liberatoria nel caso in cui sia venuto meno il pericolo di condizionamento, ovvero dovrà emettere una nuova informativa interdittiva, ove permangano le circostanze rilevanti in tal senso.

In questo caso, il rinnovato provvedimento interdittivo, determinando un'ulteriore limitazione dell'attività d'impresa, ben può essere impugnato avanti al giudice amministrativo, legittimando, nel contempo, l'interessato a proporre istanza di applicazione del controllo giudiziario onde sottoporsi, nelle more del giudizio amministrativo, alla "vigilanza prescrittiva" del Tribunale.

A fronte di tale istanza, il giudice della prevenzione è dunque tenuto a vagliare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale misura di prevenzione, verificando l'occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa, nonché la possibilità di risanamento dell'impresa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906 - 01; Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, Rv. 281834 - 01; Sez. 2, n. 22083 del 20/05/2021, Imprecoge srl, Rv. 281450 - 01).

5. La Corte d'appello di Catanzaro, nel ritenere inammissibile l'istanza formulata dal ricorrente, si è sottratta al compito di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per un nuovo esame.

**P Q M**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2022.

Il consigliere estensore

Maria Elena Mele

*Maria Elena Mele*

Il Presidente

Luigi Fabrizio Augusto Mancuso

*Luigi Fabrizio Augusto Mancuso*

